

COMUNE DI CITTANOVA

Partita IVA 002672300803 – Tel. (0966) 656111 – Fax (0966) 656120 www.comune.cittanova.rc.it – e-mail protocollo.cittanova@asmepec.it lusiguito della medaglia di bronzo al merito civile

N°9∠del Registro

OGGETTO: Ordinanza ex art. 50 D. Lgs. 267/2000 - Ulteriori misure volte al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica derivante da COVID - 19 - CHIUSURA DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, pubbliche e private e dei SERVIZI DELL'INFANZIA, pubblici e privati, del Comune di Cittanova.

IL SINDACO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché " nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale":

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-1 9» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 20201739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;

Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale" convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il decreto legge n. 221 del 24 dicembre 2021 con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che allo stato attuale l'indice di diffusione del virus registra un incremento rilevante a livello regionale e nazionale con conseguente aumento dei contagi;

TENUTO CONTO che da parte delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale sono pervenute segnalazioni in merito alle richieste di utilizzare la DAD già acquisite che superano le cinquanta unità nel solo IC "Luigi Chitti";

PRESO ATTO, sulla base del monitoraggio sull'andamento della curva epidemiologica effettuato quotidianamente dall'Amministrazione Comunale, che il trend della diffusione del virus sta aumentando notevolmente;

CONSIDERATO che la valutazione sui dati relativi ai casi positivi ed ai soggetti venuti a contatto con i positivi richiede l'adozione di efficaci misure volte a contrastare e contenere il preoccupante incremento della diffusione del contagio sul territorio cittadino;

ACCERTATO che le attività in presenza del personale scolastico e degli alunni, in quanto provenienti da contesti diversificati, costituisce un potenziale fattore di rischio che deve essere assolutamente evitato;

VALUTATO che, in ragione della diffusività del virus, occorre adottare ogni idonea misura volta a contenere il rischio di contagio della popolazione, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica;

RAVVISATA dunque la necessità di adottare un provvedimento, di profilo cautelativo e prudenziale, al fine di prevenire il diffondersi dell'epidemia e con l'obiettivo, nella valutazione dei diversi interessi coinvolti, di tutelare il bene primario della salute pubblica;

RILEVATO che, in tal senso, appare utile e necessario disporre la chiusura immediata delle scuole cittadine di ogni ordine e grado, nonché dei servizi prima infanzia pubblici e privati, onde prevenire ogni eventuale rischio di cluster, sino a nuove disposizioni che potranno essere adottate sulla base dei dati forniti dall'Autorità sanitaria locale:

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto, a fini preventivi e di tutela della salute pubblica; VISTO l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:

1) La sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private de dei servizi per l'infanzia, pubblici e privati, del territorio di Cittanova, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino al 15 gennaio 2022, salvo proroga.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Sez. di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata on-line sul sito istituzionale dell'ente e comunicata a: Dirigente scolastico Liceo scientifico "M. Guerrisi"; Dirigente scolastico IIS "V. Gerace"; Dirigente scolastico dell'IC Luigi Chitti; Scuola paritaria "Padre V. Idà"; Prefetto di Reggio Calabria, Commissariato di P.S. di Cittanova, Comando Stazione dei Carabinieri di Cittanova, Comando Polizia Locale di Cittanova.

Dalla Residenza Municipale, li 07.01 .2022

IL SINDACO
Francesco COSENTINO
Free es Cosco